

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GUARDIA DI FINANZA

CENTRO NAVALE

SCRITTURA PRIVATA

CIG 72964461B8 - Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 18.04.2016 nr. 50, per l'affidamento di servizi inerenti l'adeguamento delle dotazioni di sicurezza in ambito "Frontex" sulle unità navali del Corpo classe "Bigliani V-VI serie".-----

L'anno duemiladiciassette, addì 30 del mese di dicembre.-----

-----PREMESSO CHE-----

- con Atto Autorizzativo nr. 4374 del 28.11.2017, il Comandante del Centro Navale, vista la pratica nr. 50549 in data 27.11.2017 dell'Ufficio Logistico - Sezione Logistica Navale, ha autorizzato la stipula di una scrittura privata per l'affidamento di servizi inerenti l'adeguamento delle dotazioni di sicurezza in ambito "Frontex" sulle unità navali del Corpo classe "Bigliani V-VI serie", (operazione non imponibile I.V.A. ai sensi degli artt. 8/bis del D.P.R 633/72), di seguito "Servizio", ad idonea Società;-----

Bollo da €. 16,00

- per soddisfare tale esigenza, - ai sensi dell'art.

36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 -

l'Amministrazione, ha indetto con foglio nr. 141088

in data 05.12.2017 una gara informale invitando vari

operatori del settore a presentare la propria

offerta;-----

- la "EFFEBI S.P.A." di Viareggio (LU), come da

verbale di valutazione tecnico-economica datato

18.12.2017 (all. A), è risultata aggiudicataria

avendo presentato una proposta commerciale (all. B),

ritenuta più conveniente per l'Amministrazione;-----

- con foglio nn.rr. 149246 in data 22.12.2017 (all.

C) , è stata comunicata alla società "EFFEBI S.P.A."

di Viareggio (LU) l'avvenuta aggiudicazione

dell'appalto in parola e la contestuale esecuzione

anticipata ai sensi e per gli effetti dell'art. 32,

comma 13, del D.Lvo 50/2016,-----

-----SI CONVIENE-----

tra il Centro Navale della Guardia di Finanza, Via

Appia lato Napoli, 287/289 - Formia - C.F.

90011020592, di seguito denominata

"Amministrazione", rappresentato dal Ten. Col.

Eduardo Sandomenico in qualità di Capo Ufficio

Amministrazione e la "EFFEBI S.P.A." di Viareggio

(LU) - C.F./P.I.: 00887630465 - Via Virgilio 234,

giusta autocertificazione che si allega alla presente (all. D) - di seguito denominata "Prestatore di servizi" - legalmente rappresentata dalla Sig.ra Balducci Katia, nata a Viareggio (LU) il 25.06.1972, residente in Massarosa (LU) - Via della Costa, 377 - CF: BLD KTA 72H65 L833H, identificata a mezzo di carta di identità nr. AU3630794 rilasciata in data 22/02/2014 dal Comune di Massarosa (LU), nella sua qualità di "Amministratore delegato" dell'azienda,-----
-----QUANTO SEGUE:-----
ART.1: OGGETTO DELLA SCRITTURA PRIVATA - L'Impresa contraente, come sopra rappresentata, si obbliga con la presente scrittura privata, nella più ampia e valida forma legale, ad effettuare il servizio in epigrafe indicato, alle condizioni offerte nel preventivo di spesa all'uopo acquisito (all. B), nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico (all. E) ed in conformità alle Condizioni Generali d'Oneri approvate con Decreto Ministeriale nr. 181 del 24/10/2014, in quanto applicabili e che il Prestatore di servizi dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte per averle lette ed esaminate (e che non si allegano al presente atto, per quanto ne costituiscano parte

integrante, giusta il disposto dell'art. 99 del R.C.G.S.).-----

ART. 2: TERMINI DI ESECUZIONE - Il termine per la presentazione alla verifica - c.d. collaudo - del servizio resta fissato in 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'appalto e contestuale esecuzione anticipata (all. C).-----

La verifica di conformità sarà eseguita da apposita Commissione, da nominarsi a cura dell'Amministrazione, al fine di accertare la rispondenza delle lavorazioni eseguite rispetto a quelle convenute e la perfetta funzionalità di quanto oggetto di lavorazione. L'esito regolare della verifica, tuttavia, non esonera il Prestatore di servizi da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma che vengano in seguito accertati.-----

ART. 3: VALORE DELLA SCRITTURA PRIVATA - L'importo complessivo della commessa resta fissato in € 121.365,00 (centoventunomilatrecentosessantacinque//00), operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8/bis del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale prezzo deve intendersi

comprensivo di ogni onere di legge e deve altresì intendersi comprensivo della mano d'opera e dei costi dei materiali e di ogni altro onere occorrente all'esecuzione dell'attività, come da Capitolato Tecnico (all. E), oltre che degli stipendi agli operai, assicurazioni sociali, previdenziali ed assistenziali. In ogni caso, il Prestatore di servizi si impegna a comunicare preventivamente all'Ente la necessità di eventuali lavorazioni aggiuntive, restando in attesa delle relative determinazioni. Nessuna prestazione aggiuntiva verrà retribuita in assenza di una preventiva autorizzazione dell'Ente.-----

ART.4: REVISIONE PREZZI - Il prezzo sopra indicato deve intendersi invariabile per tutta la durata della commessa, indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza che il Prestatore di servizi non abbia tenuto presente. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1469 del C.C. la scrittura è aleatoria per volontà delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice.-----

ART. 5: FORZA MAGGIORE - Ove dovessero verificarsi situazioni di forza maggiore, di impedimento alla

Bollo da € 16,00

regolare esecuzione del servizio, il Prestatore di servizi invierà, mediante pec, una comunicazione scritta con l'indicazione delle cause, allegando validi documenti giustificativi, nel momento stesso in cui ne ha conoscenza. In difetto di tale avviso non potranno tali cause, essere in seguito invocate come forza maggiore per giustificare il ritardo ed escludere l'applicazione delle penalità.-----

ART. 6: PROROGA DEI TERMINI - Non saranno concesse proroghe per l'esecuzione della commessa. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali richieste di proroga, ampiamente giustificate, da parte del prestatore di servizi. In ogni caso non possono costituire motivo di proroga dei termini convenuti per l'esecuzione del servizio:-----

- il ritardo nella consegna di eventuali componenti necessarie da parte di ditte subfornitrici;-----

- il tempo necessario per l'espletamento di eventuali accertamenti integrativi che dovevano essere effettuati prima dell'avvio delle lavorazioni;-----

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra appaltatore e maestranze.-----

Negli altri casi, l'Amministrazione valuterà la

ricorrenza dei motivi adottati dal Prestatore di servizi a giustificazione della richiesta di proroga, salvo che i tempi richiesti siano incompatibili con le vigenti norme amministrative e contabili. In ogni caso non saranno concesse proroghe oltre la data del 15 marzo 2018.-----

ART. 7: INESATTA, MANCATA E TARDIVA ESECUZIONE - Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione della commessa, il Prestatore di servizi sarà sottoposto ad una decurtazione sul pagamento del corrispettivo, a titolo di penalità, pari allo 1% (unopermille) dell'importo del servizio.

L'applicazione delle penalità sarà comunicata con formale contestazione, avverso la quale il Prestatore di servizi può presentare motivato ricorso all'Amministrazione entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta notifica. L'ammontare complessivo delle penalità non potrà superare, in ogni caso, il 10% del valore complessivo della presente scrittura.

Anche ove tale limite non sia raggiunto, nel caso in cui il ritardo nella consegna del servizio sia incompatibile con le esigenze dell'Amministrazione, questa si riserva di risolvere il presente accordo, previa formale diffida ad adempiere, con addebito a carico della parte inadempiente dei maggiori oneri

sostenuti per il riappalto a terzi della commessa.

E' data facoltà all'Amministrazione di escludere la parte inadempiente dalla partecipazione alle gare indette dall'Amministrazione per un periodo non inferiore a 2 (due) anni. E' fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento del maggior danno patito dall'Amministrazione.-----

ART. 8: VARIANTI E AGGIUNTE - Nessuna variazione o aggiunta al servizio concordato nel presente atto può essere introdotta dalla controparte, se non preventivamente richiesta dal Centro Navale, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 106 D.lgs 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno diritto a pagamenti e rimborsi di sorta e comportano la rimessione in pristino della commessa effettuata, con oneri a carico del Prestatore di servizi.-----

ART. 9: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO - Ai sensi dell'art. 105 del D.L.vo 50/2006, non avendo il Fornitore in sede di offerta fatto espressa richiesta di autorizzazione al subappalto, è fatto divieto di dare in subappalto, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente atto. E' altresì vietata la cessione del contratto. Ogni atto di cessione è nullo.-----

ART. 10: NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O
DIPENDENTI DEL PRESTATORE DI SERVIZI - Il Prestatore di servizi dichiara di non aver conferito alcun incarico o avere alle dipendenze soggetti che, negli ultimi tre anni, abbiano prestato servizio presso la Guardia di Finanza. Nel caso in cui venisse accertato il contrario, il presente contratto deve intendersi nullo ed il Prestatore di servizi è tenuto a restituire ogni corrispettivo eventualmente percepito.-----

ART. 11: RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI - Il Prestatore di servizi risponde di ogni danno recato all'Amministrazione ed a terzi verificatosi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualsiasi natura a lei imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. In caso di azione di risarcimento danni contro l'Amministrazione per fatto doloso o colposo del Prestatore di servizi, l'Amministrazione provvederà a risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, ed a chiamare in causa il Prestatore di servizi, al fine di essere manlevata da ogni conseguenza

Bollo da € 16,00

giudiziaria. In caso di azione giudiziaria intentata a conclusione dell'appalto l'Amministrazione potrà rivalersi sul Prestatore di servizi in qualunque tempo, assumendo lo stesso tutte le conseguenze della lite. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di sottoporre a verifica il servizio effettuato e di richiederne la ripetizione in presenza di difetti ed imperfezioni. Il Prestatore di servizi, indipendentemente dall'esecuzione di qualsiasi controllo preventivo da parte dell'Amministrazione, risponde di ogni danno occorso all'Unità Navale che sia conseguenza diretta ed immediata del servizio fornito, derivante da cause di qualsiasi natura a lui imputabili, restando a proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione una volta acquisita conoscenza dell'esercizio dell'azione penale a carico dei soggetti di cui all'art. 5 D.L.vo 08/06/2001 n. 231, di sospendere cautelativamente la scrittura privata. In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione della scrittura privata ed all'esecuzione in danno. In caso di accertamento della responsabilità penale, per fatti connessi all'esecuzione del contratto, il

Prestatore di servizi sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 10% del valore dell'intera obbligazione.-----

ART. 12: CONTROVERSIE - Il contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c., salvo il ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, ad un accordo transattivo, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 50/2016.-

ART. 13: OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO - Il Prestatore di servizi si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di settore. L'Amministrazione si riserva di operare una ritenuta sull'importo dovuto, fino al limite del 20% di detto importo, qualora l'Ispettorato del Lavoro competente denunci l'inosservanza da parte del Prestatore di servizi degli obblighi di cui sopra. La somma trattenuta sarà pagata soltanto quando l'Ispettorato avrà dichiarato che il Prestatore di servizi ha regolarizzato la propria posizione, e lo stesso non potrà pretendere, per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo. La controparte è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'accertamento dell'irregolarità contributiva, certificato dall'acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) con esito irregolare, è causa ostativa al pagamento. Dell'inadempienza verrà interessato l'Istituto competente per il pagamento dei contributi e premi non versati, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 5/10/2010 nr. 207.-----

ART.14: FATTURAZIONE E PAGAMENTO - Ad avvenuto favorevole collaudo, il Prestatore di servizi dovrà emettere apposita fattura elettronica come da D.M. 3 aprile 2013 n. 55, intestata al Centro Navale Formia (codice univoco ufficio: ZMU0TB). Sulla fattura dovrà, altresì, essere assolta l'imposta di bollo da € 2.00, nonché essere obbligatoriamente riportato il riferimento al Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (LOTTO CIG. 72964461B8), senza il quale non potrà avvenirne la liquidazione.-----

Il pagamento della fattura è, altresì, subordinato all'esito positivo delle verifiche propedeutiche all'accertamento della regolarità contributiva del Fornitore (D.M. Ministero del Lavoro 24.10.2007 in materia di Documento Unico di Regolarità

Contributiva), nonché dell'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi di versamento conseguenti alla notifica di una o più cartelle di pagamento (D.M. Ministero dell'Economia 18 gennaio 2008, n. 40). -----

Il pagamento verrà disposto mediante ordinativo di pagamento su c.c. postale o bancario dedicato alle forniture pubbliche, di cui all'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii. Sono a carico del Fornitore anche i costi connessi alle operazioni di bonifico e le eventuali tasse dovute per la liquidazione delle somme dovute.-----

ART.15: OBBLIGO DI TRACCIABILITA' - In ottemperanza alla Legge 13/08/2010, nr. 136 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici", il Prestatore di servizi è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. In particolare la controparte è obbligata a comunicare all'amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle forniture pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette

Bollo da €. 16,00

giorni dalla loro accensione, ed a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Amministrazione verificherà in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora il Prestatore di servizi non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della suindicata Legge, avrebbe luogo la risoluzione del diritto del presente contratto.-----

ART.16: GARANZIA - Il Prestatore di servizi garantisce il servizio effettuato ed i materiali impiegati da tutti i vizi e difetti di lavorazione per un periodo di 12 mesi dalla data di avvenuto favorevole collaudo, con copertura su tutto il territorio nazionale. In caso di avaria dovuta a difetto di lavorazione, il Prestatore di servizi provvederà ad intervenire per la risoluzione del problema, effettuando le riparazioni necessarie, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della lettera con la quale l'Amministrazione avrà comunicato i difetti riscontrati, a mezzo PEC, salvo che ragioni d'urgenza non impongano un termine più breve. In caso di decorso infruttuoso del termine, l'Amministrazione si riserva di far eseguire a terzi

gli interventi necessari, addebitandone il costo al
Prestatore di servizi inadempiente. Per gli
interventi effettuati ed i particolari sostituiti,
il Prestatore di servizi dovrà fornire una garanzia
analoga alla precedente.-----

ART. 17: CAUZIONE - A garanzia dell'esatto
adempimento degli obblighi contrattuali assunti, il
Prestatore di servizi ha presentato cauzione di €.
6.068,25 (seimilasessantotto//25) giusta polizza
fideiussoria nr. 197C1211 datata 29.12.2017
rilasciata da " ZURICH INSURANCE PLC" - Agenzia di
Viareggio, che l'Ente potrà escutere per il ristoro
delle spese che siano addebitabili al Prestatore di
servizi, nonché per il risarcimento dei danni dallo
stesso provocati. In tal caso, la cauzione dovrà
essere reintegrata. Lo svincolo del deposito
cauzionale sarà effettuato ai sensi di quanto
previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, con
l'integrale esecuzione del contratto. Qualora la
cauzione dovesse scadere prima di detto termine
dovrà essere prorogata.-----

ART. 18: ONERI CONTRATTUALI E FISCALI - Le spese per
una eventuale registrazione del presente atto (in
caso d'uso) di bollo, copie, stampa e quant'altro
inerente alla presente scrittura privata, saranno a

totale carico del Prestatore di servizi.-----

ART. 19: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Ai sensi

dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, il

presente atto deve ritenersi risolutivamente

condizionato alla sopravvenienza di apposita

convenzione Consip, a condizioni di maggior favore

per l'Amministrazione, avente ad oggetto la medesima

prestazione. In tale ipotesi, è fatto salvo il

diritto in capo al Prestatore di servizi, di

mantenere valido ed efficace il presente contratto,

offrendo le stesse condizioni di fornitura previste

nella convenzione Consip. Parimenti, determinano

risoluzione di diritto del contratto:-----

- l'applicazione di alcuna delle misure di

prevenzione antimafia di cui al D.L.vo 159/2011 a

carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 80 del

D.L.vo 50/2016;-----

- la condanna con sentenza passata in giudicato per

reati valutati gravi ad insindacabile giudizio

dell'Amministrazione a carico di alcuno dei soggetti

di cui all'art. 80 del D.L.vo 50/2016;-----

- la cessazione di attività, fallimento, concordato

preventivo ed altra procedura concorsuale a carico

del Prestatore di servizi;-----

- il raggiungimento di un importo complessivo delle

penalità applicate secondo i criteri richiamati

(ritardi, difformità quantitative e qualitative

etc.) pari al 10% del valore del contratto;-----

- l'acquisizione, per due volte successive, del

Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito

irregolare;-----

- la formale contestazione, da parte di questo Ente,

di tre diverse violazioni contrattuali in un periodo

di 30 giorni.-----

In tale ipotesi, l'Amministrazione comunicherà la

risoluzione del contratto con semplice atto

unilaterale recettizio.-----

ART. 20: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - Il Prestatore di

servizi ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e

le informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle

banche dati già costituite o costituende

nell'esecuzione del presente atto, quelli che

transitano per le apparecchiature di elaborazione

dati, di cui venga in possesso e, comunque, a

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in

qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi

da quelli strettamente necessari all'esecuzione del

presente atto.-----

ART. 21: ASSOGGETTAMENTO DELL'ATTO - Per tutto

Bollo da €. 16,00

quanto non specificato e contemplato nel presente

atto si fa rinvio:-----

- al Capitolato Generale d'Oneri del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. nr. 181 del 24.10.2014;-----

- alla Legge ed al Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;-----

- al D.M. M.E.F. 14/12/2005 n. 292 "Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza", pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 2006, n. 18;--

- al D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50;-----

- al D.Lgs. nr. 81/2008 ed al D.L.vo nr. 231/2001;--

- al Codice Civile,-----

che il Prestatore di servizi dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, sebbene non allegati, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.-----

ART. 22: TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Il Prestatore di servizi dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione, ex art. 13 del D.L.vo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.-----

ART. 23: ELEZIONE DOMICILIO - Per tutti gli effetti amministrativi del presente contratto, il Prestatore di servizi elegge domicilio in Viareggio (LU), via

Virgilio 234, ed indica il seguente indirizzo di
posta elettronica certificata *effebi@pec.it*, ove è
convenuto che possono essergli notificati tutti gli
atti, di qualsiasi natura, inerenti la scrittura
privata stessa. Il Prestatore di servizi è tenuto a
comunicare all'Amministrazione stipulante ogni
successiva variazione del domicilio dichiarato. In
mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico
dell'impresa tutte le conseguenze che possono
derivare dall'intempestivo recapito della
corrispondenza.-----

ART. 24: DISPOSIZIONI FINALI - Le parti hanno
dichiarato il presente atto, composto da nr. 19
pagine, conforme alle loro volontà, per cui a
conferma lo sottoscrivono.-----

PER L' AMMINISTRAZIONE

PER IL PRESTATORE DI SERVIZI
